

Sezione: SEZIONI RIUNITE

Esito: SENTENZA

Numero: 23

Anno: 1999

Materia: PENSIONI

Data pubblicazione: 21/09/1999

Sent. n. 23/99/QM

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte dei conti

Sezioni Riunite

in sede giurisdizionale

composta dai seguenti magistrati:

Presidente: dott. Francesco CASTIGLIONE MORELLI

Consiglieri: dott. Giuseppe NICOLETTI

dott. Domenico ZUPPA

dott. Angelo GALLICCHIO

dott. Giovanni PISCITELLI

dott. Angelo DE MARCO (relatore)

dott.ssa Cristina ZUCCHERETTI

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio sulla questione di massima deferita dal Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, iscritto al n. 94/SR/QM del registro di segreteria.

Vista l' ordinanza n. 017/99/C del 27 gennaio/19 febbraio 1999, emessa sul giudizio n. 6839/C proposto da Natale Antonino.

Visti tutti gli altri atti e documenti della causa.

Uditi nella pubblica udienza del 16 giugno 1999, con l' assistenza del segretario, dott.ssa Alida Stefani, il relatore, consigliere Angelo De Marco ed il Pubblico Ministero, nella persona del vice Procuratore generale dott.ssa Maria Giovanna Giordano.

Ritenuto in

F A T T O

Con ordinanza n. 017/99/C del 27 gennaio/19 febbraio 199 il Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna ha deferito alle Sezioni Riunite, sul giudizio n. 6839/C promosso dal Sig. Natale Antonio contro il Ministero dell' interno, la questione di massima concernente "*l' ambito di applicazione dell' accordo sindacale collettivo per il personale dei ruoli della Polizia di Stato di cui al d.P.R. 27 marzo 1984, n. 69, con riferimento alla spettanza o meno al personale cessato dal servizio nel periodo di vigenza economica di questo del trattamento pensionistico dapprima calcolato sugli scaglioni di aumento in relazione alla data della cessazione dal servizio e poi definitivamente quantificato sulla retribuzione finale prevista dall' accordo stesso*".

Ricorda la Sezione remittente che sul punto sussiste tuttora contrasto interpretativo. Infatti, talune Sezioni (tra le quali viene espressamente citata la Sezione Sardegna, sent. n. 427 del 13 novembre 1993) "*sono pervenute al*

rigetto dei ricorsi, affermando che, per la sua inequivoca formulazione, l' articolo 10 del citato decreto presidenziale, nell' attribuire al personale dei ruoli della Polizia di Stato miglioramenti economici con distinte e determinate decorrenze, non ha disposto la rateizzazione di un unico beneficio, bensì la costituzione del diritto agli aumenti esclusivamente in favore del personale in attività di servizio alle diverse date ivi indicate", mentre altre (tra le quali vengono citate le Sezioni Puglia, sent. n. 165 del 19 settembre 1996 e Abruzzo, sent. n. 60 del 26 marzo 1997) "sono giunte all' accoglimento dei ricorsi sostanzialmente ricollegando l' articolo 10 del d.P.R. n. 69 del 1984 con la pari norme del d.P.R. n. 345 del 1983 (l' articolo 9) nonostante una formulazione 'parzialmente diversa', la quale, comunque, non giustificerebbe un differenziato regime tra il personale della Polizia di Stato ed i dipendenti della scuola".

Precisa la Sezione remittente che la questione non può considerarsi definita dalla sentenza delle Sezioni riunite n. 9-10-11/QM del 2 dicembre 1994 (concernente, appunto, il personale della scuola) "*poichè ogni accordo va visto come oggetto di autonoma contrattazione collettiva*".

In data 31 maggio 1999 è stata depositata una nota del Procuratore generale con la quale si rileva che le Sezioni riunite sono state già richieste di pronuncia di massima in materia e che, con sentenza n. 11/98/QM depositata il 15 maggio 1998 hanno dichiarato che la normativa riguardante il personale di polizia (articolo 10 del d.P.R. 69/1984) "*non consente di superare il principio, che è fondamentale dell' ordinamento pensionistico, del necessario collegamento tra lo stipendio maturato (o 'di cui si ha diritto') all' atto del collocamento a riposo e la pensione; ne risulta difficile ipotizzare un diritto 'astratto' o 'teorico' ad una somma di denaro, che però verrebbe scaglionata nel tempo per mere esigenze di carattere finanziario*" e che, pertanto, "*il termine 'competenza' ricorrente nella normativa d.P.R. 69/1984 deve essere inteso semplicemente come parametro di riferimento per i previsti aumenti stipendiali e non come previsione di un diritto 'astratto' che, dato l' oggetto, 'non ha senso'*".

Con la medesima sentenza, si ricorda nella nota, è stata sottolineata l' esigenza, oltre che della correlazione tra stipendio effettivo e trattamento di quiescenza, della copertura contributiva, la quale sussiste solo durante il rapporto di servizio.

Conclude la nota che, avendo le Sezioni riunite già dato risposta negativa nella risoluzione del denunciato contrasto giurisprudenziale in merito ai benefici a favore del personale della Polizia, il presente giudizio di rimessione deve essere dichiarato improcedibile, in base al "*principio generale del 'ne bis in idem', che impedisce in ogni caso al giudice, nell' ambito della questione decisa, di assumere una determinazione diversa da quella già adottata*".

In via del tutto subordinata la Procura generale ha confermato il proprio avviso negativo, già recepito nella ricordata sentenza n. 11/98/QM, circa la non spettanza pensionistica di tutti gli scaglionamenti contemplati nel d.P.R. n. 69/1984.

Nella odierna pubblica udienza, dopo l' esposizione del consigliere relatore, la rappresentante della Procura Generale ha ribadito verbalmente il punto di vista già diffusamente esposto nell' atto scritto, concludendo per la dichiarazione di improcedibilità della dedotta questione di massima, ovvero, in via subordinata, per la conferma di quanto già stabilito nel precedente richiamato circa la non spettanza pensionistica di tutti gli scaglionamenti contemplati nel d.P.R. n. 69/1984.

Considerato in

DIRITTO

La questione di massima proposta dal Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna concerne *“l' ambito di applicazione dell' accordo sindacale collettivo per il personale dei ruoli della Polizia di Stato di cui al d.P.R. 27 marzo 1984, n. 69, con riferimento alla spettanza o meno al personale cessato dal servizio nel periodo di vigenza economica di questo del trattamento pensionistico dapprima calcolato sugli scaglioni di aumento in relazione alla data della cessazione dal servizio e poi definitivamente quantificato sulla retribuzione finale prevista dall' accordo stesso”*.

In proposito, pur convenendo con la Sezione remittente che la questione non può considerarsi definita dalla sentenza delle Sezioni riunite n. 9-10-11/QM del 2 dicembre 1994 (concernente il personale della scuola) *“poichè ogni accordo va visto come oggetto di autonoma contrattazione collettiva”* (sul punto, da ultimo, si sono pronunciate queste Sezioni riunite, con sentenza n. 17/99/QM), il collegio non può non considerare che la normativa riguardante specificamente il personale di polizia (in particolare, l' articolo 10 del d.P.R. 69/1984) ha costituito a sua volta oggetto di esplicita pronuncia di queste stesse Sezioni Riunite, le quali, con sentenza n. 11/98/QM depositata il 15 maggio 1998, hanno stabilito che *“agli ex dipendenti della Polizia di Stato, cessati dal servizio con decorrenza dal 1° gennaio 1983, i benefici di cui al D.P.R. 69/84 spettano nella misura effettivamente corrisposta all' atto del collocamento a riposo”*.

La disposizione in questione, infatti, *“non consente di superare il principio, che è fondamentale dell' ordinamento pensionistico, del necessario collegamento tra lo stipendio maturato (o 'di cui si ha diritto') all' atto del collocamento a riposo e la pensione; ne risulta difficile ipotizzare un diritto 'astratto' o 'teorico' ad una somma di denaro, che però verrebbe scaglionata nel tempo per mere esigenze di carattere finanziario”*; e, pertanto, *“il termine 'competenza' ricorrente nella normativa d.P.R. 69/1984 deve essere inteso semplicemente come parametro di riferimento per i previsti aumenti stipendiali e non come previsione di un diritto 'astratto' che, dato l' oggetto, 'non ha senso”*.

Esiste già, dunque, una recente pronuncia delle Sezioni Riunite sulla medesima questione di massima oggi portata al suo esame, che ha risolto, nel senso sopra specificato, il problema interpretativo prospettato dalla remittente Sezione per l' Emilia Romagna.

Tale circostanza, ad avviso del collegio, comporta la non proponibilità, senza il supporto di nuove argomentazioni (che, nella specie, non si rinvencono nella ordinanza di remissione) della dedotta questione, della quale deve essere pertanto dichiarata l' inammissibilità.

Si precisa al riguardo che la proposizione di questioni di massima già precedentemente esaminate e risolte non è, in linea di principio, preclusa, pur soggiacendo a precise condizioni di ammissibilità, le quali sono riconducibili alla prospettazione, da parte del remittente, di elementi nuovi non precedentemente considerati, rappresentati o da sopravvenuti mutamenti legislativi o giurisprudenziali, ovvero da nuove e diverse motivazioni, sulle quali le Sezioni Riunite non abbiano avuto occasione di soffermarsi; elementi, la cui mancanza comporta che la proposizione venga a configurarsi, nella sostanza, come una mera richiesta di riesame della decisione già assunta,

sulla base dei medesimi elementi di diritto già considerati, che, come tale, non è ammissibile.

Entro tale limite (e nel rispetto delle altre condizioni di ammissibilità di volta in volta individuate dalla giurisprudenza di queste Sezioni riunite), il deferimento di questioni di massima già decise deve ritenersi sempre ammesso, in quanto il punto di diritto in cui si sostanzia la questione decisa non può mai considerarsi definito una volta per tutte e la sentenza emessa in tale particolare procedimento incidentale, se riveste efficacia vincolante e preclusiva nel giudizio nel quale la questione è stata sollevata, al di fuori di tale ambito costituisce un precedente, autorevole per la natura dell' organo da cui promana, ma tuttavia non incondizionatamente vincolante per i collegi giudicanti che si trovano a dover valutare fattispecie analoghe a quella in relazione alla quale la questione è stata pronunciata (cfr. Sezioni riunite, sentenza n. 12/QM del 19 giugno 1998, in base alla quale *"lo strumento ha solo lo scopo di perseguire l' uniformità degli indirizzi per fini di certezza generale e di informata conoscenza dei problemi prospettati, non potendo e non dovendo, se non in via tendenziale, portare altresì all' uniformità delle decisioni e ancor meno al loro adeguamento totale ed assoluto ai principi affermati"*).

Conclusivamente, alla stregua delle considerazioni esposte, il collegio ritiene che la questione di massima proposta con ordinanza n. 017/99/C del 27 gennaio/19 febbraio 199 del Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, sul giudizio n. 6839/C promosso dal Sig. Natale Antonio contro il Ministero dell' interno, debba essere dichiarata inammissibile.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P. Q. M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite in sede giurisdizionale, pronunciando ai sensi dell' art. 1, comma settimo del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito in legge 14 gennaio 1994, n. 19 sulla questione in epigrafe, la dichiara inammissibile.

Dispone la restituzione degli atti alla Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, per la definizione della relativa controversia.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 giugno 1999.

L' ESTENSORE

(Angelo De Marco)

IL PRESIDENTE

(Francesco Castiglione Morelli)

Depositata in Segreteria il 21 settembre 1999

IL DIRIGENTE

G. Sforza